CAMERA DEI DEPUTATI N. 1149

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

(*a norma dell'articolo 121 della Costituzione*)

Trasmessa il 15 novembre 1972

Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura

ONOREVOLI DEPUTATI ! — È certamente superfluo rimarcare la necessità di adeguati mezzi finanziari per consentire alle Regioni di adempiere con piena efficienza e reale autonomia ai compiti ad esse trasferiti.

Occorre rilevare per altro che il passaggio delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1972, n. 11, ha coinciso con la scadenza di validità operativa dei provvedimenti speciali emanati dal Parlamento in questi ultimi anni tra i quali il 1° ed il 2° piano verde, la legge 4 agosto 1971, n. 592, la legge 26 maggio 1965, n. 590, in favore della proprietà coltivatrice e la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (decretone).

Il Programma economico nazionale, attualmente all'esame della Regione, prevede in circa 1.000 miliardi all'anno l'ammontare degli investimenti in agricoltura necessari per il conseguimento e la realizzazione degli obiettivi in esso indicati; tuttavia, e la cosa appare sconfortante, per il 1972 l'importo previsto è di solo 400 miliardi comprese le spese correnti.

In effetti l'attuale situazione caratterizzata dalla assoluta carenza dell'intervento pubblico e di ogni incentivazione in agricoltura, può determinare scompensi irreparabili in un momento in cui l'agricoltura italiana è investita da una profonda crisi strutturale e produttiva ed è sollecitata ad impostare e ad attuare una diversa piattaforma di sviluppo socio-economico per la quale occorre realizzare una agricoltura capace di concorrere maggiormente all'estensione e alla creazione di un più ampio benessere sociale.

Da qui discendono le ragioni di adottare con urgenza una legge che garantisca, senza soluzioni di continuità, gli indispensabili investimenti pubblici in agricoltura intesi soprattutto a scongiurare il pericolo di una paralisi delle iniziative in atto ed un ulteriore ristagno o regresso della già pesante situazione occupazionale e a fornire alle Regioni una base di certezza operativa per il sostegno di una reale politica di programmazione agricola in linea con le direttive comunitarie.

Per la Lombardia che si aggiunge alle Regioni, tra cui Calabria, Umbria, Emilia, Toscana, le quali hanno già presentato la proposta di legge al Parlamento, il problema assurge ad una particolare importanza; proprio in questo periodo sono in pieno svolgimento i lavori della Conferenza regionale sulla zootecnia dalla quale emergeranno alcune indi-

cazioni concrete che la Regione si è impegnata a seguire e per cui occorreranno evidentemente adeguati supporti finanziari.

In assenza di questi tutto rischierebbe di vanificarsi e ne risulterebbero mortificati non solo lo sforzo e l'impegno della Regione, ma anche la sua credibilità.

Con l'articolo 1 la proposta di legge autorizza, per ciascuno degli esercizi finanziari 1972-1976, una spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni per interventi in agricoltura.

Nell'articolo 2 si propone, per il 1972, una modifica dei criteri di ripartizione del contributo tra le Regioni a statuto ordinario e speciale stabiliti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituendo la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, con la proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo e fissando i parametri 6/10 e 1/10 di cui alla medesima legge, riferentesi alla popolazione residente in ciascuna Regione (sostituita con quella attiva nel settore agricolo) e alla proporzione diretta alla superficie agricola e forestale di ciascuna Regione, rispettivamente in 4/10 e 3/10.

L'articolo 3 stabilisce che la ripartizione del contributo per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è affidata al CIPE sentita la Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'articolo 4 e l'articolo 5 (secondo e terzo comma) stabiliscono le modalità per la contrazione di mutui per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge negli anni finanziari dal 1973 al 1976, mentre il primo e l'ultimo comma dell'articolo 5 prevedono le procedure per la copertura della spesa relativa all'anno finanziario 1972.

Infine l'articolo 6 autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare le variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1972 al 1976 conseguenti all'applicazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale per interventi in agricoltura da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*), quinto comma, dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri 6/10 e 1/10 stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alle lettere *A*) e *B*), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in 4/10 e 3/10.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.